

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE VENETO N. 1978 DEL 02 OTTOBRE 2012

Legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo".

Articolo 25 "Obblighi degli operatori" - disposizioni attuative. Differimento termini..

in B.U.R.V. n. 86 del 19-10-2012

sommario

delibera 2

Entrata in vigore il 20 OTTOBRE 2012

Id. 2.836

Note per la trasparenza:

Sono approvate le disposizioni attuative riguardanti gli obblighi degli operatori agrituristici relativamente alla comunicazione dei prezzi massimi delle attività di ospitalità e dei periodi di apertura. Per l'anno in corso si differiscono i termini di comunicazione.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" ha disciplinato in modo organico e completo le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia.

In particolare l'articolo 25, comma 1, lettera a) ha espressamente previsto che le aziende agrituristiche comunichino entro il 1° ottobre, alle Province, i prezzi massimi che intendono praticare oltre ai periodi di apertura per l'anno solare successivo per le attività di ospitalità; prevedendo con ciò di uniformare tale adempimento a quello previsto per il settore turismo.

Al riguardo necessita evidenziare che la legge regionale 28/2012 è entrata in vigore il 2 settembre 2012, e, quindi, le procedure attualmente in essere devono essere complessivamente riviste, adattate alle procedure del turismo al fine di non creare discriminazioni o discipline parallele e renderle il

più possibile informatizzate per non gravare eccessivamente sulle imprese agrituristiche.

Proprio per questo motivo si rende indispensabile procedere ad una valutazione organica delle nuove procedure introdotte dalla legge regionale in parola, un adattamento dei sistemi informatici attualmente in uso per il turismo e un riesame complessivo delle stesse anche in prospettiva di uniformità e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

In questo senso la stessa legge regionale n. 28/2012 prevede, all'articolo 30, comma 3, che la Giunta regionale definisca, entro 90 giorni dall'entrata in vigore, le modalità e le procedure per il trasferimento tra Regione e Province, delle informazioni anagrafiche relative alle aziende agrituristiche, tra cui rientrano anche quelle previste dall'articolo 25, comma 1, lettera a).

Va inoltre rilevato che la comunicazione alla provincia:

- dei prezzi massimi concernenti le attività di ospitalità, è un adempimento che spetta esclusivamente alle imprese agrituristiche che forniscono il pernottamento agli ospiti e va operata solo qualora i prezzi che saranno applicati sono diversi rispetto a quelli dell'anno precedente;
- dei periodi di apertura, è relativa all'anno successivo solo se diverso da quello precedentemente comunicato e comunque già a conoscenza della provincia per l'intero anno solare in corso.

Per le valutazioni sopra evidenziate, considerato che il termine del 1° ottobre comporta, per gli operatori e per le amministrazioni coinvolte, impegni non d'immediata soluzione con le procedure informatiche attuali, e al fine di poter implementare procedure amministrative opportunamente supportate da funzionalità informatiche che si raccordino sia con le province che con AVEPA, si ritiene opportuno differire, esclusivamente per l'anno solare in corso, al 31 dicembre 2012 il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera a), al fine di consentire alla Giunta regionale la predisposizione complessiva delle previste modalità e procedure nei termini di cui all'articolo 30, comma 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.

Al fine di dare avvio all'analisi ed elaborazione dei più appropriati supporti informatici, si ritiene opportuno, sin da ora, incaricare il Dirigente regionale della Direzione Turismo all'adozione con proprio provvedimento dei modelli di dichiarazione che il titolare dell'impresa agrituristiche dovrà utilizzare per gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), modelli che saranno elaborati sulla scorta di quelli in uso per il settore turismo, con gli opportuni adattamenti e sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative e le amministrazioni provinciali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo", ed in particolare l'articolo 25 e 30;

CONSIDERATA la necessità di prevedere il differimento del termine del 1° ottobre previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera a), della citata legge regionale;

delibera

di differire, per le motivazioni e le argomentazioni indicate in premessa, e limitatamente all'anno corrente, alla data del 31 dicembre 2012 il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 per le aziende agrituristiche;

2. di stabilire che nell'elaborazione dei procedimenti amministrativi posti in capo agli operatori agrituristici siano adottati sistemi, modulistiche e procedure semplificate ed informatizzate e gli enti preposti utilizzino tutte le informazioni già in possesso della pubblica amministrazione e di AVEPA;

3. spetta al Dirigente regionale della Direzione Turismo la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione ivi compresa l'adozione, con proprio provvedimento, dei modelli di comunicazione relativi ai prezzi massimi per le attività di ospitalità e ai periodi di apertura;

4. di prevedere che, con successivo provvedimento, sarà definita l'organica disciplina della novellata legge regionale in materia di agriturismo di cui all'articolo 30, comma 3 della legge regionale

28/2012, sentite, in via preliminare, le associazioni agrituristiche regionali e le amministrazioni provinciali;

5. di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

note
